

IL MEF HA PUBBLICATO LA BOZZA DI DECRETO ATTUATIVO

Al via l'iter di recepimento del pacchetto sull'Iva digitale

Il regime "call off stock" sui trasferimenti di beni intraUe a fini di successiva vendita potrà essere attivato per i beni spediti o trasportati in altro Stato membro entro il 30 giugno 2028

DI FRANCO RICCA

Al via l'iter di recepimento del primo step del "pacchetto sull'Iva digitale" varato dall'Ue nel 2025. In forza della legge delega n. 36/2026, il Mef ha predisposto e pubblicato sul proprio sito la bozza del dlgs attuativo delle disposizioni dell'art. 2 della direttiva Ue 2025/516 del Consiglio dell'11 marzo 2025, contenente le modifiche alla direttiva Iva che dovranno trovare applicazione dal 1° gennaio 2027. Sul testo dell'articolo il Mef ha aperto una consultazione pubblica fino al 6 luglio prossimo, termine entro il quale i privati cittadini, le associazioni di categoria e professionali, gli operatori economici ed i professionisti, i centri di ricerca e le università potranno inviare proposte ed osservazioni.

E' da osservare che la bozza del provvedimento interviene, per il momento, sulle disposizioni del dpr n. 633/1972 e del dl n. 331/1993, mentre il testo definitivo apporgerà le corrispondenti modifiche anche al TU Iva (dlgs n. 10/2026) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027.

Vediamo le novità principali, che *ItaliaOggi7* ha già anticipato proprio nell'edizione di lunedì 22 giugno scorso basandosi direttamente sul contenuto dell'art. 2 della direttiva 2025/516.

Commercio elettronico e marketplace. Viene ampliata la portata delle speciali disposizioni che attribuiscono il ruolo di "fornitore presunto" ai gestori delle piattaforme elettroniche che facilitano le cessioni di beni ai consumatori, indicate nell'art. 2-bis del dpr n. 633/1972. Tali disposizioni si applicheranno anche nel caso in cui i cessionari delle vendite intracomunitarie a distanza di beni nell'Ue e delle vendite di beni con partenza e arrivo nello stesso Stato membro, poste in essere da fornitori extraUe, non sono privati consumatori, ma soggetti passivi ed enti esonerati dal pagamento dell'Iva sugli acquisti intracomunitari (es. acquisti entro la soglia annua di 10.000 euro effettuati da soggetti che non hanno alcun diritto alla detrazio-

ne), oppure beneficiari del regime di non imponibilità di cui all'art. 72 del dpr n. 633/1972 (trattati e accordi internazionali).

Regimi speciali. Ai soggetti passivi che si avvalgono del regime OSS, sia nella versione non-Ue (art. 74-quinquies, dpr 633/1972) che in quella Ue (art. 74-sexies), per le operazioni effettuate nell'ambito di tale regime, non si applicheranno le deroghe in materia di effettuazione dell'operazione e di esigibilità dell'imposta previste ai commi da secondo a quinto dell'art. 6 del dpr n. 633/1972. Pertanto, in via di principio, il fatto generatore e l'esigibilità dell'imposta si verificheranno al momento della consegna dei beni o dell'ultimazione della prestazione.

Inoltre, i soggetti che si avvalgono del regime OSS-non Ue potranno applicarlo anche alle prestazioni di servizi rese a privati consumatori extracomunitari.

Ed ancora: il regime semplificato dello sportello unico all'importazione (IOSS) non potrà essere applicato dai soggetti in regime di franchigia dell'Iva.

Vendite a distanza intraUe. Fino al 30 giugno 2028 la disciplina delle vendite intracomunitarie a distanza si applicherà anche alle cessioni di gas attraverso reti o sistemi situati nell'Ue, energia, calore e freddo a privati, oppure a soggetti passivi o enti non tenuti a tassare gli acquisti intraUe.

La soglia annua di 10.000 euro entro la quale le vendite intracomunitarie a distanza possono essere tassate, salvo diversa opzione, nel paese del fornitore anziché in quello del consumatore si applicherà solo ai beni spediti o trasportati dal territorio dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore. Dalla semplificazione, inoltre, saranno esclusi i soggetti che si avvalgono del regime OSS-Ue, i quali si presumeranno avere esercitato l'opzione per la tassazione a destinazione.

Vincoli analoghi vengono introdotti per la determinazione della soglia per la tassazione all'origine delle prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione e di radiodiffusione resi a privati consumatori.

Regime "call off stock". Il regime "call off stock" sui trasferimenti di beni intraUe a fini di successiva vendita potrà essere attivato per i beni spediti o trasportati in altro Stato membro entro il 30 giugno 2028 e cesserà di trovare applicazione dal 1° luglio 2029, motivo per cui viene già prevista l'abrogazione degli artt. 38-ter e 41-bis del dl n. 331/1993 con effetto dal 30 giugno 2029.

© Riproduzione riservata

